

**ALLEGATO "A" all'atto n. 18.021 della RACCOLTA**

**STATUTO DELLA**

**"G.E.A.L. SpA Gestione Esercizio Acquedotti Lucchesi"**

**Denominazione - sede - durata**

**Articolo 1**

È costituita, agli effetti dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990 n.142 e dei principi normativi vigenti in tema di società a partecipazione pubblica maggioritaria, la società per azioni denominata "Gestione Esercizio Acquedotti Lucchesi S.p.A." che potrà essere abbreviata in G.E.A.L. SPA.

**Articolo 2**

La società ha sede legale in Lucca.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituite o soppresse sedi secondarie e trasferita la sede legale all'interno del territorio comunale di Lucca.

**Articolo 3**

La durata della società è stabilita fino al trentuno dicembre duemilaquaranta.

Essa potrà essere prorogata anche più volte per deliberazione dell'Assemblea. La società potrà essere sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea.

**Articolo 4**

La società ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato e delle attività a questo complementari, presupposte o conseguenti, ovvero il servizio di raccolta, depurazione e distribuzione delle acque per usi plurimi, idropotabili, civili, industriali, agricoli ed energetici nel bacino del Serchio e zone contermini, il servizio di fognatura e la depurazione delle acque reflue provenienti da quest'ultima nel territorio individuato dalla concessione del servizio e dai conferimenti di terzi presso l'impianto principale, nonché il trasporto di cose per conto proprio e/o di terzi relativo allo spurgo dei liquami e la commercializzazione dell'acqua per usi civili.

Nel rispetto dei principi della legislazione nazionale in materia e delle norme attuative regionali e salve le necessarie determinazioni autoritative da parte delle autorità competenti, la società potrà svolgere anche tutte le attività necessarie comunque connesse alla gestione dei servizi idrici integrati nell'ambito territoriale ottimale di competenza, ovvero:

- la gestione, il controllo e la manutenzione delle opere di captazione, potabilizzazione, adduzione e distribuzione della risorsa idrica, delle reti di fognatura e degli impianti di depurazione presenti sul territorio servito nonché di ogni mezzo di servizio necessario allo svolgimento dell'attività sociale;
- la fornitura di acqua all'ingrosso a terzi;
- la progettazione e la realizzazione delle opere connesse all'esercizio del servizio idrico integrato, quali prolungamenti e manutenzioni straordinarie delle reti esistenti, nuovi impianti, infrastrutture di pubblico interesse, ecc.;
- i servizi accessori di spurgo dei liquami e stasatura delle fognature a privati, di trasporto acqua con autobotte e di riempimento autobotti di terzi;
- la gestione ed organizzazione dei servizi di gestione utenti quali controllo consumi, fatturazione dei servizi, incasso della tariffa e gestione contrattuale;
- l'attività di analisi di laboratorio chimica e batteriologica di controllo e di servizio;
- la realizzazione e la gestione degli impianti energetici da fonti alternative, di supporto e relative alle attività del Servizio Idrico Integrato;
- la realizzazione e la gestione di tecnologie, anche informatiche per la salvaguardia dell'ambiente, in relazione all'attività di gestione integrata delle acque;



- il trattamento di rifiuti liquidi non pericolosi come previsto nelle autorizzazioni ambientali;

- l'attività di ricerca, sviluppo e formazione.

La società, altresì, ha per oggetto la promozione, la progettazione, la costituzione e/o l'esercizio di altri servizi complementari o comunque connessi a quelli sopraindicati quali ad esempio:

- l'installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti elettrici in edifici adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi. Potrà svolgere attività e/o servizi di bonifica e riqualificazione ambientale ad essa conferiti dagli Enti proprietari o affidati da altri soggetti pubblici o privati in virtù di specifici atti convenzionali.

La società potrà svolgere la sua attività anche in concessione o sulla base di ogni altro strumento anche di natura collaborativa di diritto pubblico individuato per legge.

Si intendono comprese nell'oggetto sociale:

a) l'assunzione di partecipazioni di organismi aventi fini analoghi nei limiti previsti dalle leggi vigenti;

b) l'esecuzione, in genere, di qualsiasi operazione finanziaria, nei limiti di legge, commerciale, industriale ed agricola, immobiliare utile, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, al fine del conseguimento degli scopi sociali.

#### Articolo 5

Il capitale sociale è di Euro 1.450.000,00 (unmilionequattrocentocinquantamila virgola zero zero) costituito da n.1.450.000 (unmilionequattrocentocinquantamila) azioni da nominali un Euro cadauna, distinto in due serie di azioni:

- azioni di serie A

- azioni di serie B.

**Le azioni di serie A:** possono essere possedute esclusivamente dal Comune di Lucca e da altri enti pubblici locali, territoriali, loro società controllate i loro consorzi. Il valore complessivo delle azioni di questa serie non potrà mai essere inferiore al 52% (cinquantadue per cento) del capitale sociale.

**Le azioni di serie B:** possono essere possedute esclusivamente da soggetti che, all'atto dell'iscrizione al libro soci, esercitino attività imprenditoriali nel settore del servizio idrico integrato e siano in possesso dei seguenti requisiti: attività almeno nazionale, patrimonio netto non inferiore a quello della G.E.A.L. SPA, assenza di perdite negli ultimi tre esercizi, un rapporto tra totale del passivo (escluso il patrimonio netto) ed il patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio non superiore a 4,5 (quattro virgola cinque), maturazione di esperienze gestionali di dimensioni analoghe a quelle della città di Lucca e che non siano assoggettati a procedure concorsuali. L'accertamento del possesso dei predetti requisiti è di competenza del Consiglio di Amministrazione, il quale nell'ipotesi di esito negativo dell'accertamento, dovrà indicarne le ragioni. Il valore complessivo delle azioni di questa serie non potrà mai essere inferiore al 48% (quarantotto per cento) del capitale sociale. Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'assemblea dei soci alle condizioni e nei termini da questa stabiliti conservando i rispettivi limiti proporzionali di ciascuna serie di azioni.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura ai sensi dell'articolo 2342 c.c.

Il domicilio dei soci, per quanto riguarda i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro soci.

I soci, in conformità alle norme di legge in vigore, potranno effettuare versamenti

alla società che, salvo diverse pattuizioni, saranno considerati in conto mutuo ed infruttiferi di interessi. Potranno altresì effettuare versamenti di somme in conto capitale od a fondo perduto.

#### **Articolo 6**

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla chiamata dei versamenti sulle azioni mediante annunci pubblicati sulla “Gazzetta Ufficiale” con preavviso non minore di 60 giorni.

A carico degli azionisti in ritardo nei versamenti richiesti decorre l'interesse di tre punti superiore al “prime rate ABI” in ragione d'anno dalla data in cui i versamenti avrebbero dovuto eseguirsi.

La società, inoltre, potrà esercitare i diritti contro gli azionisti morosi, a norma di legge.

#### **Articolo 7**

Le azioni sono nominative.

Per garantire il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5, le azioni non potranno essere alienate se non previa verifica del Consiglio di Amministrazione, il quale dovrà esprimersi entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta inoltrata al Presidente per lettera raccomandata A.R. L'esito della verifica si intenderà positivo qualora, entro il suddetto termine, non pervenga al richiedente comunicazione alcuna in ordine alla deliberazione del Consiglio.

La deliberazione del Consiglio è impugnabile avanti il collegio arbitrale di cui all'articolo 33.

È riservato comunque agli altri soci possessori di azioni della stessa serie il diritto di prelazione per l'acquisto delle azioni che un socio intendesse alienare, proporzionalmente alle azioni da ciascuno possedute, da esercitare entro 30 giorni dalla comunicazione dell'intenzione di cedere, la quale deve contenere l'indicazione di tutte le condizioni essenziali della cessione; tutte le comunicazioni di cui al presente comma sono da farsi a mezzo lettera raccomandata A.R.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 5 dai precedenti commi del presente articolo, il trasferimento di azioni a società controllate ai sensi dell'articolo 2359 c.c. è soggetta a verifica del Consiglio di Amministrazione ma non alle disposizioni sul diritto di prelazione degli altri soci.

Le azioni sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Ogni azione dà diritto ad un voto.

La società potrà emettere azioni fornite di diritti diversi, a norma di legge, che non diano comunque diritto di voto all'assemblea.

I dividendi di ogni azione sono validamente pagati a norma delle leggi vigenti.

Il possesso delle azioni costituisce, di per sé solo, adesione all'atto costitutivo e allo statuto della società.

#### **Articolo 8**

La società potrà emettere obbligazioni a norma di legge.

### **ASSEMBLEA**

#### **Articolo 9**

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data e il luogo di convocazione, comunicato ai soci tramite mail con posta elettronica certificata (PEC) per i soci che dispongono di tale strumento o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite fax ricevuti almeno 8 giorni prima dell'assemblea.

Tuttavia, anche in mancanza di tale formalità l'assemblea sarà validamente costituita quando sia presente e rappresentato l'intero capitale sociale e siano



presenti la maggioranza degli Amministratori e del Sindaci effettivi in carica.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea di prima convocazione può essere fissato il giorno per la seconda convocazione, la quale non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro 30 giorni dalla data della prima con le medesime formalità di cui al primo capoverso del presente articolo.

L'assemblea si riunisce presso la sede sociale o in quella qualsiasi altra località, entro i confini dello Stato italiano, che sarà indicata nell'avviso di convocazione.

L'assemblea dei soci si riunisce altresì, per il tramite di audio-video conferenza o di audio conferenza; in tal caso è necessario che vengano indicati nell'avviso di convocazione luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali i partecipanti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo dove saranno presenti Presidente e Segretario. È necessario inoltre: i) che il Presidente dell'Assemblea sia in condizione di poter accertare l'identità e la legittimazione di tutti i soggetti partecipanti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione; ii) che il Segretario sia in condizione di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione e che gli intervenuti possano partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. È consentita l'espressione di voto per corrispondenza. Chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto all'assemblea.

#### **Articolo 10**

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o al massimo entro 180 giorni quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta la legge lo richiede.

L'assemblea altresì è convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta domanda da tanti soci che al momento della richiesta rappresentino almeno il decimo del capitale sociale.

Nella domanda devono essere tassativamente indicati gli argomenti da trattare.

#### **Articolo 11**

Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

I Soci possono farsi rappresentare nell'assemblea. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o dipendenti di queste.

#### **Articolo 12**

L'assemblea legalmente convocata e validamente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le deliberazioni prese vincolano anche i dissenzienti e gli assenti nei limiti del presente statuto e successive modifiche.

#### **Articolo 13**

1 - L'assemblea dei soci, in sede ordinaria e straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita quando siano intervenuti tanti soci che rappresentino in proprio o per delega almeno il 75% del capitale sociale.

2 - Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione sono valide se prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 75% del capitale sociale.

3 - Quattro membri del Consiglio di Amministrazione, tra cui il Presidente saranno

designati dalla maggioranza dei possessori di azioni di serie A, mentre di altri tre membri saranno designati dalla maggioranza dei possessori di azioni di serie B .

**Articolo 14**

Se i soci intervenuti in prima convocazione non rappresentano complessivamente la parte di capitale richiesta dall'articolo 13, l'assemblea si intende riconvocata nel giorno previamente fissato nell'avviso di convocazione.

In difetto, sarà provveduto con un nuovo avviso da pubblicarsi a norma dell'articolo 9.

**Articolo 15**

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza, da persona designata dal Consiglio stesso, o in difetto, dall'Assemblea.

L'assemblea, su designazione del suo Presidente, può nominare due scrutatori, tra gli azionisti presenti, e nomina un segretario anche non azionista, quando il verbale non sia redatto da un Notaio.

Il Presidente dell'assemblea ha pieni poteri per il dovuto accertamento della regolarità delle delegazioni ed in genere del diritto degli azionisti a partecipare all'assemblea, per constatare che questa sia regolarmente costituita e atta per deliberare, per dirigere e regolare la discussione e per stabilire le modalità della votazione.

**Articolo 16**

L'assemblea ordinaria dei soci delibera con le maggioranze previste dalla legge. Tuttavia, per le deliberazioni sull'oggetto di cui al successivo articolo 21, comma 4 sarà necessaria la maggioranza del 75% delle azioni rappresentate dai presenti.

**Articolo 17**

Tutte le deliberazioni dell'assemblea devono constare da processi verbali sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Le copie, anche per la produzione in giudizio, sono dichiarate conformi dal presidente del Consiglio di Amministrazione e da chi ne fa le veci.

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**Articolo 18**

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da 7 (sette) membri, nominati dall'Assemblea con le modalità di cui all'articolo 13. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e sono sempre rieleggibili.

L'assemblea nomina il Presidente su designazione dei portatori delle azioni di serie A.

L'assemblea, sentito il parere del Collegio Sindacale, determina altresì gli emolumenti del Presidente, dei Consiglieri e dell'Amministratore Delegato e riconosce agli stessi il trattamento di fine mandato nella misura del 20% all'anno.

Quando i Consiglieri in carica, per dimissione o per qualunque altro motivo, vengono a ridursi a meno della metà, si intenderà decaduto senz'altro l'intero Consiglio di Amministrazione e sarà convocata l'assemblea per far luogo alle nuove nomine.

**Articolo 19**

Il Consiglio elegge tra i suoi membri un Vice Presidente e nomina pure un Segretario che potrà essere scelto anche tra persone estranee al Consiglio.

**Articolo 20**

Il Consiglio si riunirà nella sede sociale ed in altre località designata nell'avviso di convocazione su invito del Presidente o di chi ne fa le veci, quando il Presidente lo



ritenga necessario od opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno due Amministratori con l'indicazione delle materie da inserire all'ordine del giorno.

La convocazione si fa mediante avviso ai Consiglieri e Sindaci inviato di regola 8 giorni prima dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno. La convocazione può avvenire anche tramite posta elettronica, purché la convocazione sia firmata digitale.

In caso di urgenza, il Consiglio potrà essere convocato anche telegraficamente o per fax, con preavviso di almeno 24 ore.

Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi anche per il tramite di audio-video conferenza o di audio conferenza. In caso di riunioni a mezzo sistema di audio-video conferenza o audio conferenza è necessario che il Presidente e il Segretario della riunione siano presenti nello stesso luogo per provvedere alla stesura e sottoscrizione del relativo verbale. È altresì necessario che tutti i partecipanti possano essere identificati con certezza dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi e che sia loro consentito lo scambio, trasmissione, la ricezione e la visione di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra si dia atto nel relativo verbale. Verificatisi tali presupposti, la riunione del Consiglio di Amministrazione si considererà tenuta nel luogo in cui si troveranno il Presidente ed il Segretario.

#### **Articolo 21**

1 - Per la validità dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza effettiva di 5 membri.

2 - Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti: in caso di parità di voti, quello del Presidente sarà determinante.

3 - Tuttavia, per l'approvazione dei programmi triennali, dei budgets annuali di gestione e degli investimenti, per la nomina del Direttore Generale, per la partecipazione a gare e la presentazione di offerte in genere, di valore superiore ad Euro 110.000, anche attraverso associazioni temporanee di imprese o consorzi, nonché per il conferimento degli incarichi di cui all'articolo 25, le deliberazioni sono prese con il voto favorevole di almeno cinque membri del Consiglio di Amministrazione.

4 - Il Consiglio di Amministrazione delibera altresì riguardo i sottoindicati argomenti, con la maggioranza di cui al comma tre precedente:

- Acquisto anche in leasing e alienazione di immobili;
- Sottoscrizione, acquisto e alienazione di partecipazione in altre società o consorzi;
- acquisto, vendita e affitto di azienda;
- Cessione o affitto dell'azienda sociale.

5 - L'importo di cui al presente articolo si intende automaticamente adeguato su base annua in ragione delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati pubblicati dall'ISTAT che si verificheranno a decorrere dal 1° gennaio 2004.

#### **Articolo 22**

Le deliberazioni del Consiglio saranno annotate in apposito libro e i relativi verbali saranno firmati dal Presidente e dal Segretario.

#### **Articolo 23**

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e provvede a tutto quanto non sia per legge riservato all'assemblea.

In particolare, sono riservati al Consiglio, oltre gli oggetti indicati al precedente articolo 21 comma 3 e comma 4, anche i seguenti atti:

- Acquistare, alienare beni mobili registrati e non - escluse merci - stipulare contratti di appalto per lavori e servizi, di valore unitario superiore a Euro 110.000, non già espressamente previsti dal budget approvato dal Consiglio;
- Stipulare contratti di locazione e di noleggio di valore unitario annuo superiore ad Euro 110.000,00 (centodiecimila virgola zero zero);
- Richiedere affidamenti bancari e sottoscrivere contratti di mutuo;
- Rilasciare garanzie e fidejussioni e assumere impegni per obbligazioni di terzi;
- Stipulare contratti di commissione, agenzia, mediazione di valore unitario annuo superiore ad Euro 110.000,00 (centodiecimila virgola zero zero);
- Fare e impugnare transazioni di valore unitario superiore a Euro 110.000,00 (centodiecimila virgola zero zero);
- Stipulare clausole compromissorio o compromettere in arbitrati;
- Acquistare, cedere e acquisire licenze di marchi, brevetti, modelli, procedimenti tecnici opere di ingegno di valore unitario superiore ad Euro 110.000,00 (centodiecimila virgola zero zero);
- Stipulare contratti d'opera, ivi compresi incarichi di consulenze e progettazione, comportanti una spesa superiore di Euro 110.000,00 (centodiecimila virgola zero zero);
- Partecipare ad associazioni temporanee di imprese;
- Adeguare lo statuto a disposizioni normative;
- Adeguare lo statuto in relazione all'istituzione o la soppressione di sedi secondarie ai sensi dell'articolo 2 secondo comma.

Gli importi di cui al presente articolo si intendono automaticamente adeguati come previsto al precedente articolo 21 comma 5.

#### Articolo 24

1 - Il Consiglio di Amministrazione nomina un Amministratore Delegato alla gestione delle attività sociali, prescelto tra gli Amministratori nominati su proposta dei soci titolari delle azioni di serie B, conferendogli i poteri di cui infra.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare un Direttore Generale, che collabori con l'Amministratore Delegato nella gestione delle attività sociali, secondo le direttive da quest'ultimo impartite.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi al Presidente o ad altri suoi membri, determinandone il compenso.

2 - Il Consiglio di Amministrazione delega al Presidente ed all'Amministrazione Delegato i seguenti poteri da esercitarsi con firma congiunta:

- Acquistare, alienare beni mobili registrati e non - escluse le merci - di valore unitario superiore di Euro 55.000,00 (cinquantacinquemila virgola zero zero) e fino ad Euro 110.000,00 (centodiecimila virgola zero zero) non già espressamente previsti dal budget approvati dal Consiglio;
- Stipulare contratti di locazione e di noleggio di valore unitario superiore ad Euro 55.000,00 (cinquantacinquemila virgola zero zero) e fino ad Euro 110.000,00 (centodiecimila virgola zero zero);
- Stipulare contratti di commissioni, agenzia e mediazione di valore unitario superiore ad Euro 55.000,00 (cinquantacinquemila virgola zero zero) e fino ad Euro 110.000,00 (centodiecimila virgola zero zero);
- Fare transazioni e impugnarle, di valore unitario superiore ad Euro 55.000,00 (cinquantacinquemila virgola zero zero) e fino ad Euro 110.000,00 (centodiecimila virgola zero zero);



- Conferire e revocare mandati speciali a terzi e chiedere rendiconti,
- Assumere e licenziare dirigenti e modificare i relativi rapporti di lavoro e risolvere rapporti di lavoro con il personale dipendente;
- Stipulare contratti pubblicitari e di sponsorizzazione;
- Stipulare, modificare e risolvere contratti di assicurazione per importo unitario di premio superiore ad Euro 55.000,00 (cinquantacinquemila virgola zero zero) su base annua;
- Emettere pagherò cambiari ed accettare tratte emesse da terzi anche per avallo;
- Stipulare contratti d'opera, ivi compresi incarichi di consulenza e progettazione, comportanti una spesa di valore unitario superiore ad Euro 55.000,00 (cinquantacinquemila virgola zero zero) e fino ad Euro 110.000,00 (centodiecimila virgola zero zero).

Al Presidente ed a ciascuno amministratore, al fine di consentire la verifica della conformità all'interesse pubblico della gestione dei servizi affidati alla società, dovrà essere assicurata dall'Amministratore Delegato la più ampia informativa con la trasmissione a lui simultanea della documentazione relativa all'attività sociale.

3 - Il Consiglio di Amministrazione delega all'Amministratore Delegato tutti i poteri relativi alla gestione della Società, da esercitarsi a firma singola, ad eccezione di quelli riservati al Consiglio di Amministrazione dall'articolo 23 o delegati alla firma congiunta del Presidente e dell'Amministratore Delegato ai sensi del precedente secondo comma. Compete in ogni caso all'Amministratore Delegato:

- Avanzare proposte per le delibere del Consiglio di Amministrazione e dare esecuzione alle stesse;
- Predisporre piani di organizzazione di sviluppo aziendale corredati da programmi triennali e budget annuali di gestione degli investimenti da sottoporre al Consiglio, e dare loro esecuzione dopo la loro approvazione, nei limiti approvati;
- Sovrintendere la gestione commerciale, tecnica, finanziaria e amministrativa aziendale, controllare e coordinare l'attività dell'Azienda impartendo le opportune direttive gli organismi aziendali che da lui direttamente dipendono;
- Predisporre il progetto di bilancio d'esercizio da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
- Fare tutto quanto necessario all'esecuzione dei servizi di raccolta, depurazione e distribuzione delle acque e di ogni altro servizio assunto dalla Società ed in particolare tutto quanto necessario a dare esecuzione, anche in casi di emergenza, alla Convenzione con cui il Comune di Lucca ha affidato alla Società i servizi di raccolta, depurazione e distribuzione delle acque, nei limiti di somma sopra indicati per finanziamenti, investimenti e contratti con fornitori;
- Stipulare contratti con gli utenti, fornire servizi, riscuotere i canoni ed altri corrispettivi.
- Assumere il personale tecnico, amministrativo e commerciale di qualsiasi categoria e qualifica, dirigenti esclusi, occorrente per la gestione dell'azienda, fissandone le retribuzioni, i compensi e le eventuali cauzioni, sospendendo e modificando il rapporto, nel rispetto del budget approvato, delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia;
- Negoziare, concludere ed eseguire accordi sindacali aziendali;
- Nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti nei limiti dei poteri conferitigli;
- Effettuare pagamenti, esigere e quietanzare qualunque somma e valore per qualsiasi titolo dovuti alla Società sia da privati che da pubbliche amministrazioni, fare e ritirare depositi e compiere in genere ogni altra operazione analoga;



- Fare e ritirare qualsiasi deposito ed incassare qualsiasi somma presso qualunque ufficio pubblico o privato od istituto, compresa la Cassa depositi e prestiti, rilasciare gli opportuni scarichi e liberazioni, ricevere notifiche, ritirare merci, pieghi, pacchi postali, lettere raccomandate ed assicurate anche dalle Poste e Ferrovie;
  - Aprire ed estinguere conti correnti bancari o postali e fare tutte le operazioni correlative, nei limiti dei fidi concessi;
  - Agire e resistere in giudizio a tutela degli interessi della Società rappresentare la Società in giudizio davanti a qualunque Autorità ordinaria o speciale anche per revocazione e cessazione, nonché nelle procedure di fallimento, concordato e simili, nominare e revocare avvocati, procuratori alle liti davanti a qualsiasi giurisdizione, in qualunque fase e grado di giudizio, per procedimenti ordinari e speciali;
  - Agire, anche in sede penale, a tutela degli interessi della Società, con il più ampio mandato inerente alla stessa legittimazione attiva penale, compresa la facoltà di sottoscrivere e presentare atti di denuncia e querela nei confronti dei responsabili di reati a danno della Società e con tutti i poteri conseguenti e successivi, compresa la facoltà di costituirsi parte civile nei confronti dei responsabili, nonché di conferire procura speciale con detti poteri a persone di sua fiducia e di nominare avvocati;
  - Compiere, salvo tempestiva comunicazione all'organo amministrativo competente e sua ratifica, ogni atto necessario ed urgente, in particolare quando vi sia urgenza di evitare un danno alla Società o di evitare una interruzione del servizio agli utenti.
- Gli importi di cui al presente articolo si intendono automaticamente adeguati come previsto al precedente articolo 21 comma 5.

#### **Articolo 25**

Il Consiglio di Amministrazione può anche rilasciare mandati speciali per singoli affari, anche con potere di firma, a persone estranee al Consiglio, demandandone i poteri relativi e fissandone i compensi.

#### **Articolo 26**

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese documentate sostenute per ragione del loro ufficio.

### **FIRMA IN RAPPRESENTANZA SOCIALE**

#### **Articolo 27**

La firma e la rappresentanza della Società di fronte a terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero al Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento del Presidente.

La firma del Vice Presidente basterà a far presumere l'assenza od impedimento del Presidente.

La firma e la rappresentanza della società spettano altresì all'Amministratore, nell'ambito delle deleghe a lui conferite.

### **COLLEGIO SINDACALE**

#### **Articolo 28**

Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea dei Soci.

I Sindaci devono essere revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

I sindaci effettivi e supplenti durano in carica tre esercizi e possono essere rieletti.

Le funzioni di controllo contabile possono essere attribuite ad una società di revisione iscritta nel Registro dei Revisori Contabili. In questo caso si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2409 bis.



Nel procedere alla nomina dei membri del Collegio Sindacale e alle eventuali sostituzioni dei sindaci effettivi, cessati per dimissioni o altra causa, con i sindaci supplenti si terranno presenti le disposizioni tempo per tempo vigenti in relazione alla diversità di genere dei componenti del Collegio Sindacale stesso.

Il Presidente, un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente saranno nominati su designazione dai possessori di azioni di Serie A; un Sindaco Effettivo e uno supplente saranno nominati su designazione dei possessori di azioni di Serie B.

L'assunzione della carica di sindaco è subordinata, ferme restando le norme vigenti in materia di incompatibilità e inconfiribilità, al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, competenza e autonomia previsti dalla normativa in materia tempo per tempo vigente.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, nel rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

La retribuzione annuale dei sindaci è stabilita dall'Assemblea, all'atto della nomina, in base al minimo della tariffa professionale vigente dei Dottori Commercialisti, per l'intero periodo di durata del loro ufficio, ai sensi dell'articolo 2402 del codice civile.

I sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### **ARTICOLO 28 bis REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da un soggetto avente i requisiti previsti dalla normativa pro tempore applicabile.

Per la nomina, la revoca, i requisiti, le attribuzioni, le competenze, le responsabilità, i poteri, gli obblighi e i compensi dei soggetti comunque incaricati della revisione legale dei conti, si osservano le disposizioni di legge pro tempore applicabili.

L'assemblea conferisce l'incarico al revisore legale su proposta motivata del collegio sindacale e ne determina il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali; esso termina alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo di tali esercizi ed è rieleggibile una sola volta.

#### **BILANCIO E RIPARTO DEGLI UTILI**

##### **Articolo 29**

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

##### **Articolo 30**

Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procederà, nei modi e nei termini di legge, alla compilazione del bilancio di esercizio da sottoporre all'assemblea degli azionisti. L'utile netto d'esercizio risultante dal bilancio ai sensi dell'articolo 2425 c.c. sarà così ripartito:

- il 5% alla riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
  - il rimanente verrà distribuito ai soci, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.
- I dividendi non reclamati entro 5 anni dalla loro esigibilità si intendono devoluti alla

società.

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Articolo 31**

La società, nel rispetto delle norme di Legge, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, tutte le volte che le condizioni tecniche, economiche e finanziarie lo rendano conveniente, si avvarrà delle prestazioni dei propri soci per il raggiungimento degli scopi sociali.

##### **Articolo 32**

Addivenendo in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa lo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri e gli eventuali compensi.

#### **CLAUSOLA ARBITRALE**

##### **Articolo 33**

Ogni controversia che, in dipendenza dei rapporti sociali, potesse insorgere tra i soci o tra i soci e la società sarà deferita, ai sensi e per gli effetti degli articoli 806 e seguenti del c.p.c., al giudizio rituale, inoppugnabile e di equità di un collegio di tre arbitri, nominati dal Presidente del Tribunale di Lucca, il quale dovrà indicare anche l'arbitro che dovrà fungere da Presidente del Collegio Arbitrale.

Gli arbitri decideranno a maggioranza e motiveranno il loro lodo, ai sensi dell'articolo 823 c.p.c.

La sede dell'arbitrato sarà a Lucca, ove dovrà altresì deliberarsi il lodo.

Il lodo sarà inoppugnabile, nei limiti stabiliti dall'articolo 829 c.p.c. Il presente articolo decadrà automaticamente il 31 gennaio 2005.

##### **Articolo 34**

Per tutto quanto non è disposto nel presente statuto, verranno osservate le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

**Firmati: Giulio Sensi -**

**--- Francesco De Stefano - notaio - Sigillo ---**



Io sottoscritto Dottor **DE STEFANO Francesco**, Notaio in Lucca, con studio in Via di Tempagnano n.150/a

*certifico*

ai sensi dell'art. 22 del C.A.D. e dell'art. 68-ter della L.N., mediante apposizione della firma digitale rilasciatami dal Consiglio Nazionale del Notariato, che la presente copia è conforme all'originale cartaceo.

*Lucca, il sedici marzo duemilaventidue.*



Firmato digitalmente da FRANCESCO DE  
STEFANO  
C: IT  
O: DISTRETTO NOTARILE DI  
LUCCA:80005290467